AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA

Art. 2

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 10 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra
Estremi	Legge 15 gennaio 1942, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-tributarie-a-favore-dell-associazione-nazionale-famiglie/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it